

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 1.0 APR 2014



3) Parere sul disegno di legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (A.S. 1326) (AFFARI ESTERI)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e 9, comma 3, del decreto 28 agosto 1997, n. 281.

Parere dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani al DDL 1326/2014 denominato "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo".

ANCI, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la proposta di riforma che introduce significative innovazioni, avanza le seguenti osservazioni raccomandazioni :

- a) Esigenza prioritaria è la definizione di una "**legge di sistema**" che tenga conto sia della **pluralità** delle diverse forme di cooperazione sia della pluralità dei soggetti coinvolti. Per questa ragione di fondo, il DDL non può essere titolato col la semplice definizione "per la cooperazione allo sviluppo", concetto superato, ed integrato da più di un decennio dagli attributi "sostenibile ed umano". Risulta necessario adoperare una categoria più larga, ovvero quella della "cooperazione internazionale" perché la cooperazione, nella moderna accezione, oltre ad avere uno spettro d'azione molto diversificato, si basa su condizioni paritarie. In particolare sarebbe necessario introdurre le parole "**pace e diritti umani**" nell'incipit dell'art.1, comma 1.

La cooperazione internazionale per la pace, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata "cooperazione internazionale italiana", è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. In adempimento dell'articolo 11 della Costituzione, è volta alla promozione della pace e alla costruzione di relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza, partenariato e centralità della persona umana nella sua dimensione individuale e comunitaria.

- b) Inoltre, nello specifico, circa i riferimenti al ruolo degli enti locali andrebbe meglio formulato il testo e si osserva quanto segue:

all'art. 8 del testo di esame, circa la "cooperazione decentrata e partenariato territoriale":
In primis occorre declinare la "cooperazione decentrata e partenariato territoriale" ed il criterio di simmetria istituzionale. Di conseguenza, il periodo "*Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale*" non debba essere citato come "inciso" nel comma 2 dell' art. 8, ma, debitamente corretto, diventi il comma 1 dell' art. 8.

Riformulare in

art. 8, comma 1 : *Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali stabiliscono rapporti internazionali e realizzano iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale.*

All'art. 14, circa il "comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo".
Sancire la facoltà di ANCI di partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, qualora siano trattate questioni di competenza degli Enti Locali, così come analogamente avviene in altri consessi istituzionali.

Riformulare in

art. 14, comma 5 : *Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di regione o di provincia autonoma e il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI)*

all'art. 23, circa le "regioni ed enti locali".

Confermare quanto già stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (art. 272).

Riformulare in

art. 23, comma 2 : *Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia, fermo restando l'articolo 272 del decreto legislativo n. 267/2000, promuovono forme di partnership e collaborazione con le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 8.*

art. 29, comma 3 :

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 272, comma 1, secondo periodo, la frase "il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare" è sostituito dal seguente:

« il competente ufficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a stipulare»

